



COMUNE DI FROSINONE

SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
U.O. ATTIVITÀ PRODUTTIVE/SPORTELLO UNICO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE PER
UOMO E DONNA, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI

INDICE

Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Ambito di applicazione e definizione

Art. 2: Svolgimento dell'attività

Art. 3: Requisiti per l'esercizio dell'attività

Capo II: NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 4: Natura e limiti dell'autorizzazione

Art. 5: Istanza di autorizzazione

Art. 6: Concessione e diniego dell'autorizzazione

Art. 7: Validità dell'autorizzazione

Capo III: GESTIONE DELL'ATTIVITÀ

Art. 8: Attivazione e chiusura dell'esercizio

Art. 9: Ampliamento o riduzione dei locali

Art. 10: Trasferimento di sede dell'attività

Art. 11: Subentro

Art. 12: Modifica della compagine sociale

Art. 13: Requisiti igienico-sanitari

Art. 14: Norme di corretta prassi igienica

Art. 15: Attività di vendita

Art. 16: Orario di esercizio

Art. 17: Pubblicità

Capo IV: NORME SANZIONATORIE

Art. 18: Decadenza

Art. 19: Sanzioni amministrative

Art. 20: Sospensione dell'attività

Art. 21: Revoca

Capo V: NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22: Vigilanza

Art. 23: Procedimento sanzionatorio

Art. 24: Irrogazione delle sanzioni

Art. 25: Entrata in vigore e modifiche successive

Art. 26: Norme di rinvio

Allegato "A" : Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico

Allegato "B" : Requisiti igienico-sanitari dei locali

Allegato "C" : Norme di corretta prassi igienica e comportamento del personale

Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Le norme del presente regolamento disciplinano, ai sensi della Legge 14.02.1963, n. 161, modificata dalla L. 23.12.1970, n. 1142, Legge 4.01.1990, n. 1, Legge Regionale Lazio 33/2001 L.R. 26/2001 le attività di acconciatore, estetista e mestieri affini e si applicano a tutti coloro che sia come impresa individuale, sia in forma societaria di persone e capitale esercitano tali attività, in tutto il territorio del Comune di Frosinone.
2. Con la dizione di acconciatore si intende: le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna comprendente tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, il taglio ed ogni altro servizio complementare o inerente nonché le prestazioni di pedicure e manicure estetico con esclusione delle prestazioni di carattere medico, curativo, sanitario. Tale termine equivale a quelli di "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere" e dizioni simili.
3. Con il termine estetista va intesa: attività comprendente le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne l'aspetto estetico che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo e/o sanitario.
4. Con la dizione mestieri affini si intende: le attività aventi per oggetto la fornitura di solo alcune delle prestazioni o dei trattamenti quali: truccatore, visagista, massaggiatore estetico.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività)

1. Sono soggette alle norme del presente regolamento le attività sopra elencate, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, nonché svolte in palestre, clubs, circoli privati, negozi di profumeria e in qualunque altro luogo purché vengano rispettati i requisiti previsti.
2. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 161/1963, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e a condizione che i locali siano idonei sotto il profilo igienico-sanitario e siano destinati in modo esclusivo all'attività e indipendenti da quelli utilizzati dall'esercente come proprio domicilio.
3. E' consentito svolgere, in modo occasionale, le predette attività presso il domicilio del cliente, a patto che siano rispettate le normative fiscali, la corretta prassi igienica e purché siano svolte dai titolari, collaboratori, o dipendenti di imprese già autorizzate ad esercitare in sede fissa, nei seguenti casi:
 - a. impossibilità di deambulazione da parte del cliente;
 - b. infermità;
 - c. servizio per cerimonie.
4. L'esercizio delle attività presso l'abitazione del richiedente non comporta il cambio di destinazione d'uso dal punto di vista urbanistico-edilizio.
5. Le attività si cui all'art. 1 potranno essere svolte, in modo occasionale e per esigenze da valutare, presso Enti, Associazioni, Istituti ed Uffici, da persona munita di autorizzazione.
6. Le attività indicate non possono svolgersi in forma ambulante.

Art. 3
(Requisiti per l'esercizio dell'attività)

1. Chiunque intenda esercitare nel territorio del Comune di Frosinone le attività indicate nel precedente art. 1, deve essere munito di apposita autorizzazione prevista dall'art. 2 della L. 14 febbraio 1963, n. 161 modificata dalla L. 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché dalla L. n. 1/1990; L.R. 33/2001 rilasciata con provvedimento del Direttore del Settore competente, all'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve essere in possesso della prescritta qualificazione professionale e precisamente:
 - a. per la ditta individuale deve essere qualificato il titolare;
 - b. per l'impresa artigiana, di cui alla L. n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, esercitata in forma di società anche cooperativa deve essere qualificata la maggioranza dei soci (ovvero uno in caso di due soci, due in caso di tre, ecc.) che deve partecipare personalmente al ciclo operativo conseguente. In ogni caso i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale. Nel caso di attività svolta da un dipendente qualificato dovrà essere prodotto il libretto di lavoro comprovante l'assunzione contenente il riferimento della qualifica;
 - c. per le imprese non artigiane, cioè quelle diverse dalla Legge 443/85, la persona che assume la direzione dell'impresa deve essere in possesso delle qualifiche professionali relative alle attività che intende svolgere e che partecipi personalmente al ciclo operativo conseguente. In tal caso il dipendente qualificato dovrà produrre il libretto di lavoro comprovante l'assunzione contenente il riferimento della qualifica.
3. Condizione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo, è il possesso del requisito minimo della distanza dal più vicino analogo esercizio. La misurazione della distanza viene effettuata a cura della Polizia Municipale.
4. La distanza tra esercizi soggetti a misurazione è quella intercorrente tra le due entrate principali più vicine aperte al pubblico. La misurazione della distanza viene effettuata linea strada e lungo l'asse della stessa. Qualora, oltre alla strada (o strade) sia interposta una piazza, la distanza viene incrementata della lunghezza del percorso pubblico (carrabile o in mancanza pedonale più breve che attraversa la piazza) misurato dal punto in cui la strada confluisce nella piazza sino all'altezza dell'esercizio.
5. La distanza risultante dalla misurazione deve comunque non essere inferiore ai 100 mt. dagli analoghi esercizi esistenti.
6. Sono esclusi dalle distanze minime gli esercizi posti all'interno dei Centri Commerciali, delle case di cura, dei presidi ospedalieri e degli alberghi.
7. Il locale per il quale viene rilasciata l'autorizzazione deve avere destinazione d'uso compatibile con l'insediamento dell'attività, conformemente a quanto stabilito dalla normativa urbanistico-edilizia, nonché essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'All. "B".
8. I locali adibiti alle attività artigianali disciplinati dal presente regolamento, dovranno avere le seguenti dimensioni minime esclusi i servizi igienici ed ausiliari:
 - c. nuovo esercizio per attività di barbiere: mq. 20;
 - d. nuovo esercizio per attività di parrucchiere unisex - uomo - donna: mq. 40;
 - e. nuovo esercizio per attività di estetica: mq. 40;
 - f. nuovo esercizio per attività di mestieri affini, così come specificati al comma 5 dell'art. 1 del presente regolamento: mq. 20;
 - g. esercizio congiunto di parrucchiere e mestieri affini: mq. 50.
9. Il richiedente dovrà, inoltre, rendere la dichiarazione di avere la disponibilità del locale stesso.
10. Qualora l'attività si svolga presso l'attività dell'esercente, è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via.

Capo II : NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 4

(Natura e limiti dell'autorizzazione)

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento sono soggette ad autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge sopra citate, secondo le norme procedurali contenute negli articoli che seguono e sotto la osservanza delle prescrizioni igieniche-sanitarie stabilite nel presente regolamento.
2. In essa devono essere indicati il nominativo della persona o la denominazione della società a cui viene rilasciata l'autorizzazione, la tipologia d'esercizio ed i locali sede dell'attività.

Art. 5

(Istanza di autorizzazione)

1. Per il rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre istanza in bollo al Comune, secondo il fac-simile da ritirare presso l'Ufficio competente, contenente le seguenti indicazioni:
 - cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale;
 - per le imprese artigiane esercitate ai sensi della Legge 443/1985, svolte anche in forma di cooperativa deve essere indicata la denominazione o ragione sociale e la sede, codice fiscale e partita IVA, mentre i dati di cui al punto precedente devono riferirsi al legale rappresentante della Società che deve indicare anche i nominativi della compagine societaria;
 - per le imprese non iscrivibili all'Albo delle Imprese Artigiane deve essere indicata la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante che deve indicare i nominativi della compagine societaria e il nominativo del Direttore di sala;
 - le attività che si intendono esercitare;
 - il luogo nel quale le attività suddette dovranno essere esercitate ed il numero e la destinazione dei locali che compongono l'esercizio;
 - dichiarazione dei requisiti morali e autocertificazione antimafia resa dal titolare se ditta individuale e dai Soci se la richiedente è persona giuridica.
2. In allegato alla domanda deve essere prodotta la documentazione che segue:
 - n. 2 copie - planimetria scala 1:100 dei locali stessi;
 - n. 2 copie - relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato nella quale sono indicati: localizzazione dei locali - destinazione d'uso - estremi del rilascio del certificato di agibilità - superficie disponibile con esclusione dei servizi igienici;
 - certificato della Camera di Commercio IAA competente che attesti il possesso della qualificazione professionale del singolo richiedente o della maggioranza dei soci in caso di esercizio in forma societaria o del direttore di sala in caso di impresa non artigiana;
3. In caso di attività svolta in forma societaria il richiedente dovrà produrre copia dell'atto costitutivo della società, regolarmente registrato.

Art. 6

(Concessione o diniego dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza presso l'Ufficio di Protocollo Generale del Comune. Entro tale termine l'Ufficio comunale competente si riserva di sospendere il procedimento per richiesta di documenti integrativi o nel caso in cui siano riscontrati vizi nel procedimento.
2. In ogni caso il procedimento è reso ai sensi della L. 241/90;
3. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Contro il provvedimento di diniego è ammesso il ricorso al competente organo di giustizia amministrativa entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione dello stesso.
5. Nel caso di diniego dell'autorizzazione, il richiedente può riproporre nuova istanza al Comune.
6. Nel caso di revoca del titolo autorizzativo, il titolare dovrà presentare richiesta ex novo, esplicitando la rimozione delle cause che hanno portato al provvedimento di revoca.

Art. 7

(Validità dell'autorizzazione)

L'autorizzazione comunale per l'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento ha validità illimitata ed è soggetta a validazione annuale, a seguito di presentazione, entro il mese di gennaio, di apposita comunicazione di prosecuzione dell'attività indirizzata al Direttore del Settore.

Capo III: GESTIONE DELL'ATTIVITÀ

Art. 8

(Attivazione e chiusura dell'esercizio)

1. Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare l'attività entro tre mesi dalla data di rilascio del titolo autorizzativo e dovrà dare comunicazione scritta di inizio effettivo dell'attività all'Ufficio comunale competente.
2. In caso di mancata attivazione dell'esercizio oltre il termine suddetto, l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta, a patto che venga prodotta istanza di proroga debitamente comprovata.
3. La sospensione di un esercizio avviato, deve essere previamente comunicata per iscritto all'Ufficio comunale competente e non può superare il termine massimo di mesi sei, prorogabili fino ad un anno per le seguenti motivate esigenze:
 - a. per gravi indisponibilità fisiche o altri gravi e comprovanti motivi personali e/o familiari;
 - b. per sinistro dei locali e/o delle attrezzature che impediscano l'esercizio dell'attività;
 - c. per lavori di ristrutturazione dei locali.
4. In caso di cessazione dell'attività, il titolare dell'autorizzazione deve, entro 30 (trenta) giorni, darne comunicazione scritta, su apposito fac-simile, all'Ufficio comunale competente, con allegata l'autorizzazione in originale.

Art. 9

(Ampliamento o riduzione dei locali oggetto dell'attività)

Per ampliamento di un negozio si intende l'utilizzo di nuovi locali comunicanti e contigui ai locali in cui si svolge l'attività o che comunque, comportino l'apertura di nuovi accessi contigui a quelli

esistenti. L'ampliamento o la riduzione dei locali di un esercizio esistente deve essere previamente comunicato all'Ufficio comunale competente, allegando nuova pianta planimetrica e relazione tecnica debitamente firmata da un tecnico abilitato e richiedere nuovo parere igienico-sanitario. La comunicazione suddetta comporta che il richiedente autocertifichi i requisiti previsti per i locali.

Art. 10

(Trasferimento di sede di esercizio già autorizzato)

1. Il trasferimento di sede dell'attività per sfratto esecutivo non dovuto a morosità (da dimostrare allegando la relativa documentazione), per gravi motivi indipendenti dalla volontà dell'imprenditore (calamità naturali, gravi lesioni all'edificio, ecc. da dimostrare con apposita documentazione) può avvenire indifferentemente su tutto il territorio comunale senza il rispetto di alcuna distanza.
2. Il trasferimento di sede dell'attività nel caso di indisponibilità dell'immobile (vendita da parte del proprietario, da dimostrare allegando la relativa documentazione) e nel caso di acquisto di altro immobile da parte del titolare di autorizzazione, è consentito con l'abbattimento della distanza minima da analogo esercizio da 100 mt. a 50 mt.
3. Il trasferimento di sede dell'attività in tutti gli altri casi è assoggettato al rispetto delle distanze tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti (100mt.).
4. In ogni caso ai fini del trasferimento di sede dell'esercizio è necessario il rispetto della destinazione d'uso dell'immobile e delle dimensioni minime del locale secondo i criteri fissati al comma 8 dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 11

(Subingresso)

1. Il subentro per cessione o affitto d'azienda o ramo di essa deve essere preventivamente comunicato, con apposita istanza all'ufficio comunale competente. Deve essere dichiarato che i locali non subiscono modifiche e devono essere prodotti i seguenti allegati:
 - copia del contratto di cessione o affitto d'azienda (o di ramo di essa);
 - autorizzazione in originale;
2. Il subentro per morte del titolare dell'attività oggetto del presente regolamento deve essere comunicato dagli eredi, qualora abbiano intenzione di continuare l'attività, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuto decesso.
3. L'attività può essere continuata dagli eredi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data del decesso, o fino al compimento della maggiore età degli eredi minorenni, a prescindere dal possesso del requisito della qualifica professionale, purché dimostrino che all'interno dell'esercizio l'attività venga svolta da persona, anche dipendente dell'impresa in possesso della qualifica professionale.
4. Al fine del proseguimento dell'attività oltre il termine dei tre anni o al compimento della maggiore età per gli eredi minorenni, il subentrante dovrà aver acquisito la qualifica professionale richiesta per l'attività di interesse.
5. L'autorizzazione è soggetta a decadenza trascorso il periodo di tre anni dalla data del decesso, o al raggiungimento della maggiore età degli eredi, senza che gli stessi interessati abbiano comprovato il possesso della qualifica professionale richiesta ai sensi di legge.
6. Al caso di morte è equiparato il caso di interdizione e inabilitazione del titolare dichiarato con sentenza.

Art. 12
(Modifica della compagine sociale)

1. La modifica della natura giuridica e/o la modifica della compagine sociale di un'impresa esistente, è soggetta ad apposita comunicazione all'Ufficio comunale competente.
2. Devono inoltre, essere autodichiarati i requisiti soggettivi (moralì e professionali) di coloro che costituiscono la nuova impresa ed in particolare:
 - nel caso di impresa gestita in forma di Società di persone (s.n.c. - s.a.s.): se l'impresa è artigiana, occorre che la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due, sia in possesso della qualificazione professionale relativa all'attività e partecipi personalmente al ciclo operativo conseguente;
 - se l'impresa non è artigiana occorre che la persona che assume la direzione dell'impresa sia in possesso delle qualifiche relative alle attività che intende svolgere;
 - nel caso di impresa gestita in forma di società di capitale (s.r.l. - s.p.a. - s.a.p.a.) occorre che la persona che assume la direzione dell'impresa sia in possesso delle qualifiche relative alle attività che intende svolgere.
3. Alla comunicazione dovranno essere allegati:
 - atto costitutivo della nuova impresa se trattasi di società.
 - dichiarazione che i locali non subiscono modifiche
 - dichiarazione di conformità dei macchinari
4. La variazione del direttore dell'impresa deve essere sempre comunicata all'Ufficio comunale competente.

Art. 13
(Requisiti igienico-sanitari)

L'accertamento dei requisiti di sicurezza ed igienico sanitari viene eseguito, su richiesta del Settore Attività Economiche e Produttive, al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Frosinone, che esprime parere sia sui requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature e le suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione.

Art. 14
(Norme di corretta prassi igienica)

Coloro che esercitano le attività previste dal presente regolamento sono obbligati ad osservare le norme contenute nell'allegato "C" e le norme in vigore.

Art. 15
(Attività di vendita)

Gli esercenti le attività artigianali di cui al presente regolamento, possono vendere prodotti accessori alla prestazione di servizio al solo scopo di assicurare il proseguimento del trattamento in corso. Non si applicano le disposizioni relative alla normativa sul commercio.

Art. 16

(Orario di esercizio)

1. Il Direttore del Settore, sentite le proposte delle Associazioni sindacali di categoria e dei lavoratori, stabilisce, con ordinanza, l'orario di apertura e chiusura degli esercizi disciplinate dal presente regolamento.
2. E' concessa la prosecuzione a porte chiuse dell'attività, per permettere la conclusione del lavoro protrattosi oltre l'orario consentito.

Art. 17 **(Pubblicità)**

1. E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi di esporre in modo ben visibile al pubblico:
 - l'autorizzazione comunale e le eventuali integrazioni alla stessa;
 - il tariffario delle prestazioni;
 - l'avviso dell'orario giornaliero di apertura e chiusura dell'esercizio, visibile dall'esterno;
 - l'avviso del periodo di chiusura per ferie visibile dall'esterno;
 - l'elenco delle disposizioni in materia, che l'Amministrazione comunale ritiene di pubblicizzare per motivi igienico-sanitari e di pubblica utilità.

Capo IV: **NORME SANZIONATORIE**

Art. 18 **(Decadenza)**

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento decade:
 - a. per mancato inizio dell'attività entro 3 (tre) mesi ovvero prorogato ai sensi del presente regolamento;
 - b. per sospensione dell'attività non comunicata o per un periodo superiore a quello consentito ed eventualmente prorogato di cui al comma 3 dell'Art. 8;
 - c. trascorsi tre anni dalla data del decesso del titolare, o dal compimento della maggiore età degli eventuali eredi minorenni, senza che gli eredi abbiano adempiuto ai sensi del comma 3 Art. 11.

Art. 19 **(Sanzioni amministrative)**

1. Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza la prescritta autorizzazione, il Direttore del Settore Attività Economiche e Produttive ordina la cessazione immediata dell'attività abusiva.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di notifica della diffida ad adempiere, il Direttore dispone la chiusura coattiva dell'esercizio, anche delle attività che sono ivi autorizzate (nel caso di esercizio promiscuo).
3. Nei casi di cui ai punti precedenti, il Direttore del Settore ordina anche la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 2.582,00.
4. Nel caso di esercizio dell'attività senza la necessaria qualifica professionale il Direttore del Settore ordina anche la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 1.033,00.

5. Nel caso di mancato rispetto dell'orario giornaliero e dei giorni di chiusura stabiliti con ordinanza di cui all'Art. 14 è comminata una sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00.
6. Per ogni altra violazione alle norme del presente regolamento è prevista la sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00.
7. In caso di recidività è applicabile il raddoppio della sanzione fino ai limiti massimi.

Art. 20
(Sospensione dell'attività)

1. Nei casi di particolare gravità di sotto elencati il Direttore del Settore può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni:
 - a. quando l'attività sia stata trasferita di sede in violazione alle norme contenute nell'art. 10;
 - b. quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 10;
 - c. quando risulta modificata la ragione sociale e/o la compagine sociale in violazione alle norme di cui all'Art. 12;
2. Nel caso di recidiva, ossia qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, il Direttore può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.

Art. 21
(Revoca)

Il Direttore del Settore dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a. quando sono venuti a mancare i requisiti di idoneità morale e/o professionale necessari al rilascio dell'autorizzazione;
- b. a seguito di 2 (due) provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo precedente;
- c. quando, nel caso di esercizio promiscuo non autorizzato, a seguito di diffida alla chiusura dell'attività abusiva, il titolare non adempie all'intimazione come da notifica, viene revocata l'attività autorizzata;
- d. quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale e per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e. quando sia stata accertata negligenza abituale nell'espletamento dell'attività o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento.

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
Vigilanza

1. La vigilanza è esercitata dalla Polizia Municipale e dalla Vigilanza sanitaria della AUSL competente per territorio, i quali possono, a tale scopo, accedere in ogni momento in tutti i locali dell'esercizio.
2. Il titolare consente tale accesso sin dal momento della presentazione della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione.

Art. 23
(Procedimento sanzionatorio)

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli agenti accertatori. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.
2. Il Direttore del Settore decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.
3. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato.

Art. 24
(Irrogazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed, in particolare, per quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art. 25
(Entrata in vigore e modifiche successive)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di Legge ed abroga quello precedente.
2. Le eventuali modifiche al presente Regolamento, che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia, saranno predisposte dall'ufficio competente e approvate con Deliberazione di Giunta comunale.

Art. 26
(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la Legge 14.02.1963, n. 161, modificata dalla L. 23.12.1970, n. 1142, Legge 4.01.1990, n. 1, Legge Regionale Lazio 33/2001 L.R. 26/2001 e quant'altro previsto dalla normativa di settore e dalle norme igienico sanitarie della vigente legislazione nazionale, regionale e locale di riferimento.

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato, stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per la pulizia con intensità non superiore a 4mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici sono con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di colore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento fisse e arimate e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettati.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettati.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione ad una atmosfera.
- Laser estetico.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

SUPERFICIE

La superficie minima dei locali adibiti alle attività di cui al presente regolamento è individuata come segue:

- Barbiere mq. 20
- Parrucchiere uomo donna mq. 40
- Estetista mq. 40
- Mestieri affini mq. 20
- Parrucchiere e Estetista mq. 60

Per i locali ricadenti all'interno della I Circoscrizione, le superfici sono da considerarsi esattamente la metà delle superfici sopra evidenziate, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste.

La superficie destinata alle attività di cui sopra comprende l'area dove l'attività viene svolta, l'area destinata al pubblico ed all'esposizione, (quale quella occupata da poltrone, scaffalature, vetrine) con esclusione dei locali o aree destinati a deposito, servizi ed uffici.

ALTEZZE

Le altezze dei locali devono essere conformi ai Regolamenti Edilizio Comunale, e d'Igiene.

AREAZIONE E ILLUMINAZIONE

Deve essere garantita una areazione naturale attraverso una superficie finestrata apribile nel rispetto dei parametri previsti da Regolamenti Edilizio Comunale e d'Igiene. Qualora la superficie ventilante naturale non raggiunga i parametri minimi previsti dai regolamenti suddetti, devono essere adottati accorgimenti tecnici atti a garantire un adeguato ricambio volume aria/ora in base alla cubatura dei locali.

Le collocazione e la gestione dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, dovrà essere tale da evitare il trasporto di polveri, diffusione dei contaminanti e/o propagazione di rumore in aree limitrofe.

Deve essere rispettato il rapporto di illuminazione naturale, previsto dai regolamenti Edilizio Comunale e d'Igiene, adeguando comunque l'illuminazione artificiale secondo l'attività che vi viene svolta.

PAVIMENTI E PARETI

I pavimenti e le pareti devono essere facilmente pulibili e disinfettabili.

RIPOSTIGLIO

L'esercizio deve essere dotato di un ripostiglio o di un vano o di un armadio attrezzato, per il mantenimento dei materiali e delle attrezzature per la pulizia e sanificazione dei locali.

SERVIZI IGIENICI

Ogni esercizio deve essere dotato almeno di un servizio igienico.. I servizi igienici devono essere realizzati a norma del Regolamento Edilizio Comunale, provvisti di areazione naturale o forzata, dotati di lavabo con acqua calda e fredda e attrezzati con sapone dispenser e asciugamano monouso. Negli esercizi di estetica di nuova costruzione deve essere realizzata almeno una doccia, qualora si intendano effettuare massaggi e trattamenti per il corpo e/o solarium corpo.

CABINE DI ESTETICA

Le cabine devono avere una dimensione tale da permettere agevolmente il lavoro dell'operatore, devono essere dotate di un lavabo con acqua calda e fredda, attrezzato con sapone dispenser e asciugamano monouso, ad eccezione delle cabine destinate a solarium viso e corpo.

ATTREZZATURE

Le attrezzature, gli arredi e le suppellettili dovranno essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di estetica devono corrispondere a quanto previsto dall'allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n° 1 come integrata dalla Legge Regionale n° 74/1994 e successive modifiche e integrazioni.

APPROVIGIONAMENTO IDRICO

Deve essere garantito dal pubblico acquedotto.

SMALTIMENTO LIQUAMI

Lo scarico derivante dalle attività deve essere realizzato a norma dei vigenti regolamenti. Deve essere presentato lo schema smaltimento liquami, sia per reflui provenienti dal servizio igienico, sia per quelli derivanti dall'attività.

RIFIUTI

I rifiuti derivanti dall'attività vanno riposti in appositi contenitori e gli oggetti taglienti monouso devono essere smaltiti in contenitori rigidi; il tutto conferito al servizio di smaltimento rifiuti.

NORME DI CORRETTA PRASSI IGIENICA

I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere ripuliti ad ogni fine turno di lavoro, ed ogni qualvolta lo necessitino.

Devono essere utilizzati il più possibile materiali ed utensili monouso.

Gli impianti le attrezzature, nonché i prodotti utilizzati, devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa.

Le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di estetica devono corrispondere a quanto previsto dall'allegato alla Legge 4 gennaio n° 1 e successive modifiche ed integrazioni.

Lo strumentario deve essere sottoposto ad una adeguata pulizia e sanificazione. In particolare, per la periodica pulizia di spazzole, pettini, bigodini e simili, è sufficiente seguire la seguente procedura:

- a) pulitura preliminare
- b) lavaggio con appositi liquidi detergenti e sanificanti e abbondante risciacquo
- c) conservazione in contenitori adeguati facilmente pulibili.

Per la pulizia degli oggetti taglienti non monouso, che non vengono a contatto con la cute, ad esempio le forbici, deve essere rispettata la seguente procedura:

- d) lavaggio con appositi liquidi detergenti e abbondante risciacquo
- e) disinfezione con idonei mezzi chimici, garantendo il rispetto delle indicazioni d'uso
- f) conservazione in idonei contenitori

Per la pulizia degli strumenti taglienti non monouso, che possono venire in contatto con la cute, deve essere garantito il rispetto della seguente procedura:

- g) pulizia con appositi detergenti e abbondante risciacquo
- h) sterilizzazione mediante l'utilizzo di mezzi di provata efficacia, garantendo il rispetto delle indicazioni d'uso
- i) conservazione con mezzi adeguati (ad esempio contenitori con raggi U.V.)

Gli esercizi di parrucchiere potranno esercitare l'attività di manicure e pedicure se risulteranno in possesso di idonei strumenti e relativi sistemi di sterilizzazione.

COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

La formazione e l'aggiornamento del personale sui corretti comportamenti igienici costituisce l'approccio preventivo più corretto.

Il personale deve indossare un abbigliamento idoneo ed attenersi alle norme d'igiene.

Si devono usare guanti monouso in caso di:

- j) possibile contatto con il sangue
- k) procedura di pulizia dello strumentario
- l) quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni alle mani.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso contenente:

1. disinfettante liquido non fissativo
2. garza
3. cotone idrofilo
4. cerotti
5. laccio emostatico
6. non è consentito l'utilizzo di stick emostatici.

Le indicazioni contenute nel presente regolamento costituiscono regole minime d'igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti, delle attrezzature e dalle indicazioni di buona tecnica e del buon senso.

Art.
Caratteristiche dei locali

1. I locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista devono presentare le caratteristiche conformi a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento di igiene pubblica comunale, essere sufficientemente ampi anche in relazione al numero di posti di lavoro, ben illuminati e ventilati naturalmente, costruiti con pavimenti e rivestimenti fino all'altezza di mt. 2 in materiale impermeabile e lavabile con disinfettanti.
2. I locali devono essere muniti di lavandini fissi serviti da acqua corrente calda e fredda e dotati di idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue, in numero proporzionato ai posti di lavoro. Dovranno avere collocati idonei recipienti muniti di coperchio con copertura a pedale necessari per la raccolta, temporanea conservazione e successiva asportazione dei rifiuti solidi e liquidi.
3. Gli stessi locali devono essere mantenuti sgombri da altri oggetti non necessari alla lavorazione. Sia i locali che gli arredi devono essere mantenuti in idonee condizioni di manutenzione e pulizia.
4. Gli esercizi di estetica dovranno essere dotati di servizi igienici propri, completi di bagno e antibagno con apparecchiature idrosanitarie in materiale disinfettabile, divisi per sesso quando l'attività è prevista per uomo e donna.
5. Le apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico dovranno risultare conformi a quanto prescritto dalla normativa specifica ed il loro uso dovrà avvenire conformemente alle norme emanate in materia.
6. I locali per l'attività in oggetto devono essere dotati di impianti ed apparecchi di disinfezione dello strumentario ed oggetti destinati alla lavorazione, dovranno essere dotati altresì di una cassetta di medicazione e di disinfettanti per sopperire ad eventuali necessità dei clienti e del personale addetto alla lavorazione. Le attrezzature e le suppellettili devono essere disinfettate dopo ogni utilizzo; la biancheria deve essere cambiata per ogni cliente e una volta usata, non potrà essere utilizzata se non lavata con materiale detergente e disinfettante. Laddove possibile dovrà essere privilegiato l'uso di biancheria monouso.
7. La biancheria usata sarà tenuta in uno scaffale distinto da quello della biancheria pulita e sarà allontanata giornalmente dall'esercizio per essere sottoposta a nuova lavatura e disinfezione.
8. I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere eseguite in presenza di idoneo ricambio d'aria dei locali.
9. I prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalla legge 01.10.1986, n. 713 e successive modifiche ed integrazioni.
10. Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie e indossare una sopraveste sempre in perfetto stato di pulizia.
11. Le persone manifestatamente affette da malattie contagiose o parassitarie, da eruzioni cutanee o da evidenti alterazioni della pelle non potranno essere servite.

